

Condizioni Generali di Contratto

**PER LA VERIFICA DEGLI INDICI DI CIRCOLARITA'
DI PRODOTTO NCI**

INDICE

PREMESSA	3
1. Definizioni	3
2. Oggetto del servizio. Divieto di consulenza	3
2.1. Oggetto del servizio	3
2.2. Divieto di consulenza	3
3. Documenti e norme tecniche di riferimento	3
4. Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità	3
5. Durata del contratto	3
6. I soggetti coinvolti	4
7. Obblighi di ICMQ	4
7.1. Metodo di verifica della conformità	4
7.2. Gruppo di verifica ICMQ	4
7.3. Segreti aziendali e Riservatezza	4
7.4. Rilascio dell'Opinione di Verifica	4
7.5. Limiti Responsabilità	4
8. Obblighi del Cliente	5
8.1. Consegna documenti contrattuali	5
8.2. Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche	5
8.3. Obbligo di mantenimento della conformità	5
8.4. Obbligo di pagamento del compenso	5
8.5. Interruzione della verifica	5
8.6. Comunicazioni delle parti interessate	5
9. Opinione di verifica	5
10. Istruzione della Richiesta di preventivo	6
11. Procedimento per il rilascio dell'Opinione di Verifica	6
11.1. Incarico	6
11.2. Pianificazione	6
11.3. Verifica documentale	6
11.4. Verifica in campo	6
11.5. Riesame dell'attività di verifica e concessione dell'Opinione di Verifica	7
12. Uso dell'Opinione di Verifica e dei Marchi ICMQ	7
13. Divulgazione al pubblico	7
14. Sospensione	8
15. Revoca	8
15.1. Revoca	8
16. Risoluzione del contratto	8
17. Modifiche al Programma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto	8
18. Responsabilità civile	9
19. Ricorsi	9
20. Contestazioni e Reclami	9
21. Privacy	9
21.1. Copyright	9
22. Controversie – Arbitrato	9
22.1. Arbitrato	9
22.2. Autorità Giudiziaria	9

PREMESSA

ICMQ S.p.A. Società Benefit (di seguito ICMQ) è un organismo di Certificazione, d'Ispezione e di Verifica e Validazione che, operando come organismo indipendente, provvede a rilasciare alle organizzazioni richiedenti servizi per la Verifica degli Indici di Circolarità (NCI) in conformità al "Regolamento dello Schema – New Circularity Index (NCI)" di ICMQ, di seguito Regolamento NCI.

1. Definizioni

Per tutto quanto concerne la terminologia e i requisiti dei prodotti oggetto di queste Condizioni Generali si fa riferimento alle definizioni contenute nel Regolamento NCI.

In aggiunta si applicano le seguenti definizioni:

Lista di Controllo: il documento predisposto da ICMQ e utilizzato dai membri del gruppo di verifica (MGV) ICMQ in sede di verifica per raccogliere le evidenze del rispetto o meno, da parte del Cliente, dei requisiti del Programma;

Programma: l'insieme delle prescrizioni previste dal Regolamento NCI.

2. Oggetto del servizio. Divieto di consulenza

2.1. Oggetto del servizio

Il presente documento si applica alla verifica dei valori dell'NCI di un prodotto immesso sul mercato, che rientra nel campo di applicazione del Programma.

Gli Indici di Circolarità di Prodotto NCI sono riferiti a un determinato prodotto o prodotto medio, unità operativa e ad un periodo di riferimento.

I prodotti nel campo di applicazione dell'NCI sono quelli identificabili come oggetti autonomi per i quali è definibile una funzione:

- **Oggetto:** si intende un materiale o un dispositivo per i quali è definibile una dimensione fisica, escludendo ciò che ricade nell'ambito di servizi o lavori;
- **Autonomia:** i prodotti cui si applica l'NCI sono da intendersi autonomi ovvero in grado di presentare proprie caratteristiche prestazionali, escludendo gli elementi che per natura sono inseriti in un sistema complesso;
- **Funzione:** i prodotti cui si applica l'NCI devono poter assolvere ad una funzione chiaramente identificabile.

Da questo quadro emerge che l'NCI non possa essere applicato a:

- servizi
- lavori
- impianti o sistemi complessi
- oggetti per i quali non è identificabile una funzione

In merito agli impianti, l'NCI non può essere applicato all'impianto inteso nel suo complesso (es.: impianto di illuminazione) ma può essere applicato ai singoli componenti (prodotti) (es.: apparecchio di illuminazione, cavo, interruttore) poiché ciascuna di esse ha una dimensione/prestazione/funzione identificabile. Inoltre, gli impianti sono generalmente la somma di molteplici prodotti realizzati da soggetti diversi e il soggetto che realizza l'impianto non ha conoscenza né controllo sulle singole parti.

L'NCI è applicabile anche a sistemi complessi, per cui esiste una PCR (dello stesso o di sistemi affini che possano assolvere alla medesima funzione) Inoltre, perché l'NCI sia applicabile, il sistema complesso deve poter essere identificabile come prodotto realizzato da un soggetto responsabile mediante un processo produttivo industrializzato ripetitivo e valutabile in chiave LCA.

L'NCI può essere applicato anche a livello di edificio, purché siano chiaramente definiti l'oggetto della valutazione, l'unità

funzionale o dichiarata, i confini del sistema e gli scenari considerati lungo il ciclo di vita. In tale caso, l'applicazione dei requisiti minimi previsti dallo schema deve essere effettuata tenendo conto delle specificità dell'edificio come sistema complesso e facendo riferimento, ove applicabile, alle norme e metodologie esistenti per la valutazione ambientale degli edifici, quali la EN 15978, nonché ad eventuali PCR o altri documenti normativi pertinenti.

Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del Programma:

- i combustibili
- i prodotti agro-alimentari.

2.2. Divieto di consulenza

ICMQ non effettua, né direttamente né tramite sub-contractor, servizi di consulenza per aiutare le Organizzazioni nella messa a punto dell'Asserzione, né nel calcolo dell'NCI o della documentazione oggetto delle attività di verifica.

3. Documenti e norme tecniche di riferimento

Sono da considerarsi norme tecniche di riferimento i seguenti documenti:

- ISO 14050:2020 "Environmental management — Vocabulary";
- ISO 14065:2020 "General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information";
- ISO/IEC 17029 "Conformity assessment – General principles and requirements for validation and verification bodies";
- UNI EN ISO 19011 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale";
- Regolamento ACCREDIA RG 01-05 (versione corrente) per l'accreditamento degli Organismi di Verifica e Validazione;
- Circolare Informativa DC N° 35/2023 – Programma Circular Certification Product rev. 1.0 del 10.07.2023;
- Programma di riferimento (Regolamenti, procedure, ecc.);
- Regolamento Tecnico ICMQ;
- Normative/leggi cogenti applicabili al settore e al Programma per cui si richiede la convalida;
- Linee Guida EA/IAF applicabili.

Ulteriori documenti di riferimento, che sono stati letti ed approvati, sono i seguenti:

- a) Tariffario in vigore;
- b) Richiesta di preventivo sostenibilità e allegati (quando previsto);
- c) Le presenti Condizioni Generali di Contratto;

Il Cliente si impegna comunque a verificare periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, sul sito www.icmq.org (area clienti) se i documenti di cui sopra sono stati modificati rispetto a quanto sottoscritto al momento della richiesta di preventivo.

Il Programma e i documenti di riferimento di cui sopra potrebbero subire delle modifiche in seguito a nuove indicazioni tecniche degli enti di riferimento e/o di accreditamento.

4. Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Sul mantenimento dell'imparzialità in tutte le fasi di verifica sorveglia un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nel quale sono rappresentate tutte le parti interessate alla verifica, operante in base ad apposita procedura.

5. Durata del contratto

Il contratto si perfeziona alla data in cui ICMQ riceverà dall'Organizzazione la domanda di offerta firmata (Mod. 52), attraverso la quale lo stesso accetta anche le presenti Condizioni

generali di contratto.

Poiché le attività di verifica dell'NCI non prevedono l'esecuzione di verifiche di sorveglianza, il contratto per la scadenza in corrispondenza al completamento delle attività ICMQ in esso contenute.

Il contratto per il servizio di verifica dell'NCI di un prodotto è relativo all'espletamento della singola attività di verifica degli indici di circolarità.

Eventuali contratti pluriennali relativi ad attività di verifica dell'NCI del medesimo prodotto sono da intendersi come contratti di attività multiple di verifiche autonome.

Il contratto scadrà invece dopo 1 (un) anno dal suo perfezionamento, qualora per motivi di forza maggiore non dipendenti da ICMQ non possa essere rilasciato l'Attestato al Cliente entro tale termine, salvo diversi accordi scritti fra le parti per regolare l'eventuale proroga del contratto. In tal caso il Cliente non potrà richiedere il rimborso delle somme versate e dovrà altresì corrispondere ad ICMQ tutti i corrispettivi previsti per l'eventuale attività svolta da ICMQ durante la validità del contratto stesso secondo le tariffe indicate nel Tariffario in vigore al momento della prestazione, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

6. I soggetti coinvolti

Il Cliente presenta la richiesta di preventivo a ICMQ, individuando chiaramente l'oggetto della stessa, raccogliendo ed elaborando le informazioni e predisponendo i documenti necessari a sottoporli alla verifica, così come indicato nel Programma.

ICMQ è la terza parte indipendente che, per l'oggetto della verifica richiesta, esegue un iter al fine di verificare la conformità al Programma, e conseguentemente concedere o meno l'Attestato al Cliente.

7. Obblighi di ICMQ

L'iter per la verifica dell'NCI in conformità al Programma, relativamente al prodotto per cui il Cliente richiede la verifica, verrà svolta da ICMQ con la diligenza del buon padre di famiglia. Tale attività verrà effettuata con assoluta indipendenza e terzietà. L'obbligazione di ICMQ in merito a tale attività è "obbligazione di mezzi" e non "di risultato". Di conseguenza, ICMQ potrà rilasciare al Cliente l'Opinione di verifica solo nel caso in cui verifichi la piena conformità al Programma.

ICMQ non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento della Dichiarazione di Verifica da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti della Dichiarazione di Verifica.

7.1. Metodo di verifica della conformità

L'attività di verifica è attuata da ICMQ, con riferimento ai requisiti espressi dal Programma, mediante: un esame documentale e la verifica in campo.

Essa prenderà in considerazione tutti gli aspetti utili ad avere evidenza della conformità ai requisiti del Programma in termini di corretta identificazione dei prodotti, corretta compilazione del Tool, con evidenze a supporto per assicurare le prestazioni dichiarate.

ICMQ verificherà, sulla base di un campionamento e nei tempi minimi, entrambi previsti dal Programma, che il Cliente non solo conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti connessi al Programma, ma anche che i valori da convalidare siano supportati da evidenze oggettive tali da garantirne l'affidabilità.

Il rilascio e il mantenimento dell'Opinione di verifica non costituiscono, da parte di ICMQ, la garanzia del rispetto degli obblighi di legge da parte del Cliente. Il Cliente è il solo responsabile, sia verso sé stesso, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti/servizi alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICMQ.

7.2. Gruppo di verifica ICMQ

ICMQ si impegna ad incaricare dello svolgimento dell'attività di

valutazione soltanto Ispettori preventivamente qualificati, secondo i criteri di competenza del Gruppo di Verifica previsti dal Programma, e scelti da ICMQ anche in relazione ai prodotti e alle attività per le quali il Cliente richiede la verifica, nonché sulla base dei requisiti stabiliti da ICMQ.

I Gruppi di Verifica possono essere costituiti da uno o più membri. Colui che è incaricato di coordinare e dirigere la verifica è chiamato "Coordinatore" o "Responsabile del Gruppo di Verifica" o "Team Leader" e costituisce l'interfaccia con il Cliente e con ICMQ.

Per la valutazione, ICMQ può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto di ICMQ e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tale valutazione.

Saltuariamente il Gruppo di Verifica può essere accompagnato da ispettori ICMQ in addestramento (AVIA) o da osservatori nominati, da ICMQ, o dagli Organismi di Accreditamento. Questi ultimi devono poter partecipare all'attività di verifica, senza interferire con lo svolgimento dello stesso.

ICMQ comunica al Cliente i nominativi del Gruppo di Verifica incaricato.

Il Cliente, entro 5 giorni solari, può rifiutare uno o più componenti del gruppo proposti da ICMQ. La motivazione di tale riacquiescenza deve essere fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, ICMQ propone nuovi professionisti.

Il Gruppo si metterà in contatto con il Cliente per concordare la data della verifica e per stabilire l'eventuale organizzazione logistica.

Nel caso in cui un componente per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso alla verifica o ad interromperla durante la sua esecuzione, ICMQ può incaricare un sostituto, concordandolo con il Cliente.

Il Gruppo è contrattualmente tenuto al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di ICMQ incluso il rispetto di tutte le Procedure ICMQ per lo svolgimento dell'attività, ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e relative al trattamento dei dati personali.

7.3. Segreti aziendali e Riservatezza

Tutti i dati e le notizie relative al Cliente, di cui ICMQ verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto delle presenti Condizioni Generali, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura di ICMQ, che prevede il vincolo di riservatezza per il Gruppo di Verifica e per tutto il personale di ICMQ coinvolti nel processo.

Anche il personale dell'Organismo di Accreditamento che, in fase di concessione e/o mantenimento dell'accREDITAMENTO di ICMQ, venga a conoscenza di informazioni relative al Cliente, presso ICMQ o direttamente presso la sede del Cliente, è tenuto al segreto professionale.

ICMQ provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

7.4. Rilascio dell'Opinione di Verifica

ICMQ potrà rilasciare al Cliente l'Opinione solo nel caso in cui le evidenze oggettive messe a disposizione dal Cliente consentano di stabilire la piena conformità ai requisiti del Programma.

L'Opinione di verifica NCI attesta che l'Asserzione NCI, la Procedura aziendale predisposta dall'Organizzazione e il Tool di calcolo siano conformi alla Norma di riferimento e che esistono, e sono state verificate, evidenze oggettive sufficienti a garantirne la credibilità e l'affidabilità secondo il livello di garanzia ragionevole definito.

7.5. Limiti Responsabilità

ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità:

- a) Per la propria valutazione in tutti i casi in cui il Cliente fornisca informazioni parziali e/o incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
- b) Per difetti di prodotti/servizi forniti dal Cliente a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

8. Obblighi del Cliente

8.1. Consegna documenti contrattuali

Il processo di Verifica, di tipo volontario, è aperto a tutti i soggetti richiedenti e riferita a siti per i quali non sussistano impedimenti giuridici o limitazioni all'esercizio, dovute a procedure fallimentari, concorsuali o limitazioni all'esercizio per motivazioni ambientali.

Il Cliente deve identificare dei riferimenti a cui ICMQ si possa rivolgere per ogni comunicazione. Dovrà sottoscrivere ed accettare il regolamento e le condizioni contrattuali proposte da ICMQ ed onorare gli obblighi derivanti, compresi quelli economici.

Il Cliente ha l'obbligo di sottoporre ad ICMQ tutti i documenti previsti dal contratto almeno 15 giorni prima della data fissata per la verifica iniziale, salvo se diversamente concordato fra le parti. Il mancato o parziale ricevimento di tale documentazione non permetterà ad ICMQ di avviare l'iter di verifica.

8.2. Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche

Il Cliente si obbliga a fornire la massima collaborazione a ICMQ per la conduzione delle attività ed in particolare dovrà:

- a) agevolare l'accesso del Gruppo di Verifica ai propri locali ove vengono svolte attività legate ai prodotti oggetto di verifica segnalando, prima di tale accesso, l'esistenza di eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il Gruppo ICMQ è destinato ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività oltre a fornire al Gruppo ICMQ tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale e quant'altro necessario in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) agevolare l'accesso a tutte le informazioni necessarie (inclusi i documenti) per la valutazione garantendo la completezza e la veridicità delle stesse;
- c) assicurare la presenza del personale necessario;
- d) nel caso il Cliente desideri che un proprio consulente esterno partecipi alle verifiche, deve richiedere l'autorizzazione a ICMQ; tale consulente potrà assistere alla verifica solo in veste di osservatore e non potrà interferire.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nei confronti:

- degli eventuali valutatori degli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, che operino per esigenze del mantenimento dell'accreditamento e/o dell'abilitazione di ICMQ e che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto;
- degli eventuali osservatori, inviati da ICMQ ai fini del monitoraggio dei propri Ispettori o allo scopo di formazione degli stessi, che il Cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto.

8.3. Obbligo di mantenimento della conformità

Il Cliente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di tipo ambientale di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai prodotti oggetto di verifica negli impianti in cui avviene la loro produzione.

Il Cliente dovrà prontamente individuare le Azioni Correttive necessarie per avviare a qualsiasi infrazione al Programma.

8.4. Obbligo di pagamento del compenso

Il Cliente si impegna a corrispondere i compensi (tariffe, quote e ogni altra spesa) per l'attività svolta da ICMQ anche in caso di mancata emissione dell'Opinione di Verifica a seguito dell'assenza dei requisiti di conformità al Programma, verificata ed oggettivamente documentata. Infatti, ICMQ svolge per intero la propria prestazione sia nel caso di rilascio dell'Opinione di Verifica sia nel caso contrario e quindi non può far dipendere il pagamento del proprio compenso da un fatto estraneo alla propria volontà.

Il Cliente ha l'obbligo di attenersi alle modalità di pagamento ed ai compensi validi nel momento in cui viene svolta l'attività che sono indicate nel Tariffario in vigore. Le variazioni annuali dei compensi vengono notificate al Cliente inviando a mezzo lettera o fax o

email (o con mezzo equivalente che comporti la conferma scritta di avvenuta ricezione), il nuovo Tariffario.

In caso di ritardo nei pagamenti il Cliente dovrà riconoscere a ICMQ gli interessi di mora ex D.lgs. n° 231/2002 nonché le eventuali spese legali per il recupero del credito.

Il Cliente s'impegna a versare ad ICMQ le quote di Gestione Pratica e di Emissione dell'Opinione di Verifica secondo quanto indicato nel Tariffario e secondo le modalità di pagamento in essi precisate, salvo diversi accordi scritti fra le parti.

Nelle quote sopra indicate sono inclusi i costi di ICMQ per la gestione dell'Opinione di Verifica mentre non sono comprese invece le tariffe (ed il rimborso delle spese vive) corrispondenti alle verifiche ispettive che saranno addebitate secondo il Tariffario in vigore al momento della verifica.

Per le tariffe di un'eventuale verifica supplementare e per la quota per la riemissione dell'Opinione di Verifica così come per la tariffa di ogni altro servizio fornito da ICMQ si farà riferimento al Tariffario in vigore al momento della richiesta.

8.5. Interruzione della verifica

Nel caso una verifica già programmata non possa essere iniziata o debba essere interrotta per motivi imputabili al Cliente (quali, ad esempio, la mancata disponibilità di evidenze oggettive a supporto dei contenuti del calcolo del contenuto di riciclato, mancata disponibilità delle funzioni aziendali coinvolte nella verifica, etc.), quest'ultimo è tenuto comunque a corrispondere ad ICMQ l'ammontare pari al costo totale di impegno del valutatore, spese comprese.

8.6. Comunicazioni delle parti interessate

Il Cliente deve mantenere una registrazione di tutte le comunicazioni (compresi i reclami) provenienti dalle parti interessate e relative al rispetto dei requisiti del Programma, e adottare le opportune azioni correttive e documentarle.

Nel caso in cui pervengano ad ICMQ, dalle parti interessate, comunicazioni di qualsiasi tipo che evidenzino reali o potenziali non conformità relative al rispetto dei requisiti del Programma, ICMQ valuterà la possibilità di effettuare una verifica supplementare (documentale e/o in campo).

In caso di reclami, il Cliente deve:

- a) mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui sia venuto a conoscenza relativi alla conformità del prodotto rispetto ai requisiti del Programma;
- b) adottare le opportune azioni a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata ai prodotti ricadenti nel campo di applicazione dell'Opinione di Verifica;
- c) documentare e registrare le azioni adottate;
- d) rendere disponibili al Gruppo ICMQ sia le registrazioni dei reclami che la documentazione relativa alle azioni adottate ed ai risultati ottenuti;
- e) accogliere, a seguito di reclami, eventuali verifiche senza preavviso decise da ICMQ e/o dall'ente di accreditamento di ICMQ.

9. Opinione di verifica

L'Opinione di Verifica dichiara che il prodotto analizzato ha quattro Indici di Circolarità pari a determinati valori, in conformità ai requisiti del Programma e sono state raccolte evidenze oggettive sufficienti a garantirne la credibilità e l'affidabilità.

Il rilascio dell'Opinione di Verifica non comporta pertanto, da parte di ICMQ, la verifica della conformità del prodotto ad altri requisiti prestazionali non oggetto di verifica; questa verifica di conformità rimane di esclusiva responsabilità del Cliente.

Inoltre, l'opinione ICMQ oggetto delle presenti Condizioni Generali di contratto considera come prerequisito il rispetto delle normative cogenti e della legislazione applicabile al prodotto oggetto di verifica, nonché della normativa ambientale dell'unità operativa/e, che non sono pertanto né oggetto di verifica, né oggetto dell'Opinione di Verifica.

L'opinione non ha scadenza, ma si riferisce all'anno di riferimento di raccolta dei dati.

10. Istruzione della Richiesta di preventivo

Il Cliente richiedente la verifica deve essere un soggetto giuridico e deve operare con forniture di beni che rispettino i requisiti definiti dal Programma.

Prima dell'avvio dell'iter di verifica, ICMQ riceve una richiesta di preventivo dal Cliente (pre-incarico).

Il Responsabile della Pianificazione di ICMQ effettua il riesame del pre-incarico e se tutte le informazioni fornite sono sufficienti per procedere, esprime l'eventuale parere positivo per l'erogazione dell'attività di verifica. Questo riesame è opportunamente documentato nel Mod. 172.

Con la firma del documento di domanda di verifica, il Cliente accetta il preventivo ed i documenti ad esso collegati o richiamati, anche le presenti Condizioni Generali. Unitamente alla domanda, se già disponibili, il Cliente dovrà fornire ad ICMQ l'Asserzione NCI che dovrà in particolare contenere le seguenti informazioni:

- a) nome dell'Organizzazione richiedente;
- b) specificazione delle attività di verifica;
- c) indirizzo dell'Unità Operativa dell'Organizzazione;
- d) identificazione dei prodotti o del prodotto medio;
- e) periodo di riferimento di raccolta dei dati;
- f) indicazione sulla natura dei dati (storica);
- g) moduli del ciclo di vita valutati;
- h) indicazione sul livello di garanzia e materialità;
- i) indicazione dei valori di NCI;
- j) data di emissione del documento;
- k) firma riportante ruolo e poteri.

Il calcolo dell'NCI deve fare riferimento alle seguenti fasi del ciclo di vita:

- A1 – Raw Materials: materie prime;
- A1 – Materials Packaging: imballo delle materie prime;
- A2 – Materials Transport: trasporto delle materie prime al sito di produzione;
- A3 – Aux+Pack Materials: materiali ausiliari di produzione e materiali per l'imballo del prodotto finito;
- A3 – Production: consumi di energia e acqua in produzione, destino dei rifiuti di produzione;
- A4 – Product Transport: trasporto del prodotto finito al sito di installazione;
- A5 – Installation: installazione del prodotto nel sito di utilizzo e gestione del rifiuto derivante dal packaging;
- B1 – Use Consumables: materiali consumabili per la fase di uso;
- B2-3-4-5 – Standard Maintenance Materials: materie prime e componenti per la manutenzione, secondo lo scenario di Standard RSL;
- B2-3-4-5 – Standard Maintenance Transport: trasporto delle materie prime e dei componenti per la manutenzione, secondo lo scenario di Standard RSL;
- B2-3-4-5 – Standard Maintenance Energy: consumi di energia per la manutenzione, secondo lo scenario di Standard RSL;
- B2-3-4-5 – Extended Maintenance Materials: materie prime e componenti per la manutenzione, secondo lo scenario di Specific RSL;
- B2-3-4-5 – Extended Maintenance Transport: trasporto delle materie prime e dei componenti per la manutenzione, secondo lo scenario di Specific RSL;
- B2-3-4-5 – Extended Maintenance Energy: consumi di energia per la manutenzione, secondo lo scenario di Specific RSL;
- B6-7 – Operational Energy+Water: consumi di energia e acqua per la fase di uso;
- C1 – Decommissioning: disinstallazione del prodotto a fine vita utile;
- C2 – EoL Transport: trasporto del prodotto a fine vita;
- C3-C4 – EoL Waste Management (Producer): destino dei rifiuti a fine vita, secondo l'ottica del produttore;
- C3 – Remanufacturing Materials: materie prime e componenti per il remanufacturing;
- C3 – Remanufacturing Transport: trasporto delle materie prime e dei componenti per il remanufacturing;
- C3 – Remanufacturing Energy: consumi di energia per il remanufacturing.

11. Procedimento per il rilascio dell'Opinione di Verifica

L'iter di verifica prevede le seguenti fasi principali:

- Pre-incarico
- Incarico
- Pianificazione
- Esecuzione della verifica
- Riesame
- Decisione ed emissione dell'Opinione di Verifica
- Fatti scoperti dopo l'emissione dell'Opinione di Verifica
- Trattamento dei ricorsi e dei reclami
- Registrazioni
- Diritto all'uso del Marchio di Conformità
- Gestione del mantenimento dell'Opinione di
- Verifica
- Modifiche all'Opinione
- Confidenzialità dei dati
- Accesso agli atti
- Requisiti relativi alle informazioni

11.1. Incarico

Con l'emissione e l'accettazione dell'offerta, si completa la fase di incarico. Dopo l'avvenuto espletamento da parte del Cliente degli oneri amministrativi contrattualmente previsti, provvede ad inviare conferma al Cliente dell'avvio dell'iter di verifica mediante comunicazione di accettazione della domanda e contestualmente alla nomina del Gruppo di Verifica sulla base delle competenze specifiche e della disponibilità.

11.2. Pianificazione

Il Gruppo di Verifica valuta quali potrebbero essere gli aspetti critici nel processo di verifica, valutando il rischio di Non Conformità ed eventualmente richiede la modifica di scopo/obiettivi. Consegna l'analisi di rischio al Pianificatore che verifica che i risultati siano coerenti con la durata di verifica stabilita in offerta, altrimenti ne propone una modifica.

Se le condizioni rimangono invariate, il Gruppo contatta il Cliente e invia il piano di verifica.

11.3. Verifica documentale

Il Gruppo di Verifica effettua la verifica documentale, allo scopo di valutare:

- a) la completezza dei seguenti documenti forniti dal Cliente per l'avvio dell'iter di verifica:
 - Asserzione (NCI);
 - Procedura aziendale documentata;
 - Tool di verifica del NCI.
- b) la corretta e documentata identificazione dei prodotti, dei valori di NCI per ciascun prodotto dichiarati da parte del Cliente;
- c) la conformità della procedura aziendale.

Gli eventuali rilievi vengono inviati al Cliente che viene invitato, se necessario, a revisionare i documenti e a ritrasmetterli a ICMQ.

Sarà possibile classificare i rilievi come Non Conformità (Editoriali, Generali o Tecniche) o Raccomandazioni.

11.4. Verifica in campo

La verifica in campo avviene mediante una visita da parte del Gruppo di verifica ispettivo presso l'unità operativa.

La data di effettuazione della verifica in campo va concordata tra il Cliente e il Coordinatore del Gruppo di verifica e/o ICMQ.

La verifica in campo viene effettuata allo scopo di valutare:

- a) la coerenza tra la domanda di verifica e le attività svolte dal Cliente;
- b) la completa ed esatta definizione dei prodotti oggetto di verifica;
- c) la correttezza della metodologia di calcolo dell'NCI;
- d) la corretta compilazione del Tool;

- e) le evidenze documentali a supporto di quanto dichiarato nel Tool.

Il Cliente deve assicurare che:

- sia garantito agli ispettori ICMQ l'accesso a tutte le aree;
- tutti i documenti e le registrazioni pertinenti siano disponibili per il Gruppo;
- il Gruppo sia assistito durante la verifica, anche con gli eventuali supporti logistici.

Il Cliente deve inoltre registrare gli eventuali reclami relativi ai prodotti oggetto di Verifica e rendere disponibili tali registrazioni al Gruppo ICMQ.

La fase operativa della verifica viene:

- preceduta da una riunione iniziale in cui il coordinatore presenta al Cliente il gruppo di verifica, illustra le modalità di conduzione della verifica e fornisce eventuali chiarimenti e precisazioni;
- seguita da una riunione finale in cui il coordinatore presenta al Cliente i risultati della verifica. I rilievi saranno classificati come raccomandazioni o come non conformità.

Ad entrambe le riunioni devono essere presenti i responsabili aziendali del Cliente o le persone da loro delegate (referente del Cliente).

L'esito dell'attività di verifica sarà riportato nel Verbale (Mod. 22), che deve essere firmato sia dal coordinatore del Gruppo, sia dal referente del Cliente, che ha in questa occasione la possibilità di richiedere la verbalizzazione di eventuali riserve in merito all'attività di verifica condotta dal Gruppo di verifica.

Al termine della verifica, il coordinatore fornisce al Cliente e al Reviewer (anche chiamato Responsabile di Commessa) ICMQ il verbale e il modulo di registrazione delle non conformità (Mod. 171).

Al Cliente viene richiesto di sottoporre a ICMQ, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione della verifica, le proposte di trattamento delle eventuali non conformità rilevate, impiegando a tal fine il modulo di registrazione delle non conformità. In esso il Cliente riporterà la sua proposta di trattamento della non conformità, la causa della stessa, l'azione correttiva ed il periodo di tempo entro il quale si impegna ad effettuarla, accompagnate dalle evidenze per la loro risoluzione.

Costituiscono esempi di non conformità i seguenti elementi:

- l'assenza di documentazione di supporto;
- la mancata o errata dichiarazione di input materici o energetici;
- errori di compilazione nel Tool;
- mancanza di documenti a supporto della corretta valutazione dell'indice;
- errato calcolo dell'NCI.

ICMQ richiederà al gruppo di verifica di valutare il superamento delle non conformità emesse e di trasmettere al Responsabile di Commessa ICMQ la check-list redatta per rendicontare le attività di verifica condotte, il modulo di registrazione delle non conformità compilato, così come altre eventuali informazioni utili relative alla verifica, nonché le conclusioni in merito all'esito dell'attività di verifica e il parere ai fini della concessione dell'Opinione di Verifica.

11.5. Riesame dell'attività di verifica e concessione dell'Opinione di Verifica

Riesame dell'attività di verifica.

Il Reviewer ICMQ esamina la documentazione trasmessa dal coordinatore del gruppo di verifica, al fine di verificare che l'iter di verifica sia stato svolto nel rispetto delle modalità previste dal Programma e dai Regolamenti ICMQ. Tale riesame deve accertare almeno che:

- a) La documentazione di verifica trasmessa dal Gruppo di verifica sia completa;
- b) Tutte le NC emerse durante l'attività di verifica siano state gestite e risolte dal Cliente.

In caso di esito positivo del riesame, ICMQ conferma al Cliente

l'esito della verifica, mediante apposita comunicazione (formalizzazione). Diversamente, ICMQ può decidere per un'attività di verifica integrativa, del gruppo di verifica.

Nel caso in cui la gestione delle non conformità da parte del Cliente non risultasse soddisfacente, ICMQ si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'effettuazione di un'attività di verifica supplementare, consistente in una verifica documentale e/o in una verifica in campo a seconda delle necessità di verifica.

Il Responsabile di Commessa presenterà la proposta di concessione della Dichiarazione di Verifica al Comitato di Delibera ICMQ solo a seguito dell'evidenza, del superamento di ciascuna non conformità emessa durante l'iter di verifica.

Esame Comitato di Delibera.

Esamina la proposta di concessione dell'Opinione di Verifica del Responsabile di Commessa ed esprime la propria decisione per la concessione o meno dell'Opinione di Verifica.

Se ritenuto utile, il Comitato di Delibera può interpellare il Cliente e/o il Gruppo di verifica prima di esprimersi definitivamente. La decisione del Comitato di Delibera viene comunicata al Cliente e:

- a) se positiva, viene rilasciata l'Opinione. A seguito del rilascio dell'Opinione di Verifica, questa sarà registrata e resa pubblica da ICMQ secondo le forme e le modalità stabilite da ICMQ stessa. Inoltre le informazioni relative all'Opinione possono essere trasmesse, quando richieste, ai soggetti aventi diritto.
- b) se negativa, non viene rilasciata l'Opinione e verrà comunicato al Cliente la modalità per la prosecuzione dell'iter di verifica (ad esempio con una visita supplementare). Il Cliente può presentare ricorso contro la decisione di ICMQ e del Comitato di Delibera secondo le modalità previste all'articolo 19 delle presenti Condizioni Generali.

12. Uso dell'Opinione di Verifica e dei Marchi ICMQ

Al Cliente viene concessa la licenza d'uso del marchio ICMQ e del Marchio NCI, con facoltà di utilizzarli nella documentazione tecnica e pubblicitaria, ma nei limiti di quanto previsto dall'apposito Regolamento per l'uso del marchio.

Il Cliente può dare evidenza dell'Opinione di Verifica rendendola pubblica.

In ogni caso, nel corso del suo utilizzo, il Cliente deve evitare che l'attività di verifica possa intendersi estesa a unità operative e/o a prodotti diversi da quelli per i quali è stata rilasciata. L'opinione ICMQ non assolve il Cliente dagli obblighi di legge derivanti dai propri prodotti e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

ICMQ non è in ogni caso responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Cliente o dai suoi prodotti/servizi. Le modifiche organizzative e strutturali che il Cliente eventualmente attua per accedere alla convalida sono esclusiva responsabilità del Cliente.

Nel caso di utilizzo improprio dell'Opinione di Verifica e del Marchio sopra citati, ICMQ richiede al Cliente di cessare immediatamente tale pratica, con facoltà di adottare un provvedimento di sospensione o di revoca in base alla gravità del comportamento, secondo quanto stabilito ai paragrafi 14 e 15.

Il Cliente in possesso dell'Opinione di Verifica deve cessare immediatamente l'utilizzo dello stesso nei casi di sospensione e revoca nonché in caso di risoluzione del contratto di verifica.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse utilizzare correttamente l'Opinione, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. ICMQ si riserva di esperire ogni azione giudiziale, così come si riserva il diritto di darne pubblicità su periodici o quotidiani, oltre a comunicarlo alle Autorità Competenti.

13. Divulgazione al pubblico

Il Cliente autorizza ICMQ a tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare l'Elenco delle aziende clienti in possesso di attestato di verifica (anche sul sito www.icmq.org) in modo che

chiunque possa verificarne l'esistenza, nonché lo stato dello stesso. ICMQ comunicherà altresì tali informazioni anche all'Ente di Accreditamento (ACCREDIA), e ad ogni altro soggetto che gliene faccia richiesta con indicazione anche sul Notiziario ICMQ e sul sito web di ICMQ.

14. Sospensione

ICMQ avrà la facoltà di sospendere l'Opinione di verifica NCI in tutti i casi in cui, a seguito di fatti scoperti dopo l'emissione dell'attestato risulti una situazione di non conformità grave alle prescrizioni della Norma di riferimento.

Più in generale ICMQ potrà sospendere, per un determinato periodo di tempo, la validità dell'Opinione di verifica NCI nei seguenti casi esemplificativi e non esaustivi:

- a) sospensione dell'attività produttiva dell'Organizzazione per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. In questo caso ICMQ valuterà se tale disposizione si riferisce anche al periodo per il quale è stata emessa l'Opinione di Verifica;
- b) mancata accettazione da parte dell'Organizzazione di eventuali verifiche aggiuntive stabilite da ICMQ al fine di valutare la rilevanza di eventuali fatti scoperti dopo l'emissione della dichiarazione di verifica;
- c) rifiuto dell'Organizzazione di accogliere il Gruppo di verifica incaricato da ICMQ, i valutatori degli Enti di Accreditamento e/o di Abilitazione e gli Osservatori senza valide motivazioni;
- d) irregolarità da parte dell'Organizzazione in merito all'utilizzo dell'attestato di verifica NCI e/o dei marchi di proprietà di ICMQ e degli enti di accreditamento;
- e) inadempimento da parte dell'Organizzazione ad una obbligazione prevista dalle presenti Condizioni Generali, incluso il mancato pagamento di una fattura entro i termini stabiliti.

ICMQ notificherà all'Organizzazione la sospensione dell'Opinione di verifica NCI mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con indicazione della durata di tale sospensione, nonché delle condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Durante il periodo di sospensione, l'Organizzazione non potrà fare uso dell'Opinione di verifica sospesa. In caso di violazione di tale obbligo, l'Opinione di verifica NCI verrà revocata. In particolare, l'Organizzazione dovrà informare i propri clienti (potenziali e attuali) ed i propri fornitori nel caso in cui la dichiarazione di verifica NCI fosse determinante al fine di acquisire o mantenere un contratto/fornitura.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la sospensione dell'Opinione di verifica NCI con qualsiasi mezzo.

Quando i motivi della sospensione dell'Opinione di verifica NCI siano venuti meno, ICMQ comunicherà all'Organizzazione l'avvenuta riattivazione dello stesso.

La durata della sospensione avrà decorrenza dal giorno in cui l'Organizzazione riceve la comunicazione di sospensione.

Al termine del periodo di sospensione, ICMQ valuterà le opportune azioni necessaria alla riattivazione.

15. Revoca

15.1. Revoca

ICMQ disporrà la revoca dell'Opinione di Verifica nei casi più gravi di violazione delle presenti condizioni generali di contratto e/o del Programma. In particolare, ICMQ revocherà l'attestato nei seguenti casi esemplificativi:

- a) perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione;
- b) condanna definitiva (passata in giudicato) in un procedimento giudiziario (inclusi arbitrali) per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla Norma. In questo caso ICMQ valuterà se tale disposizione si riferisce anche al periodo per il quale è stata emessa l'Opinione di Verifica;
- c) irregolarità gravi in merito all'utilizzo dell'Opinione di verifica NCI e/o dei marchi di proprietà di ICMQ.

Il mancato rispetto delle condizioni economiche, di cui all'articolo 8.4 delle presenti condizioni generali di contratto, da parte del Cliente per oltre 30 (trenta) giorni dalla diffida inviata da ICMQ al Cliente stesso.

ICMQ notificherà al Cliente la revoca mediante lettera raccomandata A.R. o posta certificata. Dopo aver ricevuto la notizia di tale revoca il Cliente avrà l'obbligo di:

- a) restituire a ICMQ l'originale dell'Opinione di Verifica entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento ove venga dichiarato di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere b) c) e d) di cui sotto;
- b) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni dell'Opinione di Verifica revocata;
- c) eliminare immediatamente ogni riferimento dell'Opinione revocata dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale e eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
- d) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio dell'Opinione di Verifica.

Il Cliente avrà l'onere di provare di aver ottemperato agli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

A fronte di tale revoca ICMQ provvederà a:

- a) annullare l'Opinione;
- b) cancellare il Cliente dal "Registro delle Aziende Verificate" e pubblicare tale revoca con qualsiasi mezzo;
- c) rifiutare l'istruzione di una nuova richiesta di verifica del Cliente prima che il Cliente avrà effettivamente rimosso le cause che hanno determinato tale revoca.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la revoca dell'Opinione di Verifica con qualsiasi mezzo.

La revoca non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il Cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie per tutto l'anno solare in corso al momento della revoca.

16. Risoluzione del contratto

Il contratto di convalida si risolve ipso iure nei seguenti casi:

- a) revoca dell'Opinione di Verifica;
- b) grave inadempimento alle presenti Condizioni Generali ed agli Allegati delle stesse, incluso il mancato pagamento di una fattura protratto per più di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di diffida inviata da ICMQ.

17. Modifiche al Programma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di Verifica per:

- modifiche delle normative e documenti di riferimento;
- modifiche delle presenti condizioni generali di contratto.

Nel primo caso l'informazione avviene attraverso comunicazione degli Enti normatori e/o di accreditamento e dal notiziario ICMQ.

Nel secondo caso ICMQ ne dà tempestiva comunicazione per mezzo PEC ai Clienti Verificati e/o in iter di verifica rendendo disponibile il documento nell'area riservata dei clienti del sito www.icmq.org, e definirà la data fissata per l'entrata in vigore di tali modifiche e la necessità di modificare le modalità di

conformità del prodotto indicando i tempi e le modalità e facendo presente l'eventuale necessità di un esame documentale straordinario e/o una verifica straordinaria, con costi a carico del Cliente. In entrambi i casi su esposti il mancato adeguamento da parte del Cliente può essere causa di sospensione dell'Opinione di Verifica.

18. Responsabilità civile

ICMQ risponde esclusivamente nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui nel seguito.

Il Cliente acconsente che, in caso di inadempimento di ICMQ, potrà essere risarcito per ogni qualsiasi danno l'importo massimo pari al totale spettante a ICMQ per tutta la durata del contratto. Non costituirà inadempimento di ICMQ il mancato adempimento dipeso da forza maggiore, caso fortuito e scioperi.

ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un'adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

19. Ricorsi

Il Cliente può presentare motivato ricorso contro le decisioni di ICMQ di cui all'art. 11.4 (rilascio della Dichiarazione di Verifica) esponendo, mediante lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di tale decisione, le ragioni del proprio dissenso.

Entro 3 (tre) mesi dal ricevimento del ricorso, ICMQ deve esprimere la propria decisione finale.

Qualora il ricorso risulti negativo, eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico del Cliente.

20. Contestazioni e Reclami

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella del Cliente possono essere rivolti a ICMQ, oltre che dal Cliente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle presenti Condizioni Generali di Contratto disponibili nel sito internet www.icmq.org. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

21. Privacy

Ai sensi del REG EU 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d'ora ICMQ al trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ Spa. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.

21.1. Copyright

ICMQ è titolare del diritto d'autore (copyright) su tutti i documenti forniti al Cliente. Quest'ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell'ambito del contratto stipulato con ICMQ. Non

è consentito al Cliente fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ, tali documenti.

22. Controversie – Arbitrato

22.1. Arbitrato

Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

In caso di controversia, l'avvocato dell'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. copia di tale domanda. L'avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'avvocato dell'attore a mezzo raccomandata A.R. copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall'udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell'arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 (centottanta) giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziali.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

22.2. Autorità Giudiziaria

ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all'arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione alle presenti Condizioni Generali sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). Il Cliente, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.